



Roma, 24 marzo 2020

Circolare n. 89/2020

Oggetto: Notizie in breve.

Codice della Strada – Sono stati pubblicati sulla G.U. n. 77 del 23.3.2020 i decreti ministeriali che per il trasporto sul territorio nazionale prorogano fino al 30 giugno 2020 le carte di qualificazione del conducente (CQC) e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (ADR) con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020 nonché i permessi provvisori di guida nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l'accertamento sanitario, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto.

Antitrust – Soglie di fatturato per le concentrazioni – L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in attuazione dell'art. 16 della legge n. 287/1990, ha stabilito che a decorrere dal 23 marzo le operazioni di concentrazione da comunicare preventivamente all'Autorità stessa sono quelle che comportano il superamento di 504 milioni di euro di fatturato globale delle imprese interessate all'operazione (in precedenza 498 milioni di euro) e il superamento di 31 milioni di euro di fatturato realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate (in precedenza 30 milioni) - [Provvedimento AGCM n. 28177/2020](#).

Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - A febbraio l'indice del clima di fiducia delle imprese elaborato dall'ISTAT (*Istat Economic Sentiment Indicator*) è aumentato a 99,8 (base 2010=100); a gennaio l'indice era stato pari a 99,2.

Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di gennaio l'indice dei prezzi alla produzione industriale è diminuito del -0,2 per cento rispetto al precedente mese di dicembre (base di riferimento 2015=100). Su base annua (gennaio 2020 rispetto a gennaio 2019) l'indice è diminuito del -2,3 per cento.

Istat – Indice della produzione industriale – Nel mese di gennaio l'indice della produzione industriale italiana ha segnato una variazione positiva del +3,7 per cento rispetto a dicembre (base di riferimento 2015=100); su base annua (gennaio 2020 rispetto a gennaio 2019), si è registrata una contrazione del -0,1 per cento.

Istat - Tasso di disoccupazione – Nel mese di gennaio il tasso di disoccupazione è stato pari al 9,8 per cento, stabile rispetto al precedente mese di dicembre. In termini tendenziali (gennaio 2020 rispetto a gennaio 2019) si è riscontrato un decremento di -0,6 punti percentuali.

Istat – Commercio con l'estero – Scambi Ue – Nel mese di gennaio rispetto al precedente mese di dicembre le esportazioni italiane verso i Paesi Ue sono aumentate del +0,7 per cento mentre le importazioni sono diminuite del -1,9 per cento. Su base annua (gennaio 2020 rispetto a gennaio 2019) le esportazioni sono aumentate del +0,8 per cento e le importazioni del +1,2 per cento.

Istat – Commercio con l'estero – Scambi ExtraUe – Nel mese di gennaio rispetto al precedente mese di dicembre le esportazioni italiane verso i Paesi extraUe sono aumentate del +5,4 per cento e le importazioni del +7,2 per cento. Su base annua (gennaio 2020 rispetto a gennaio 2019) le esportazioni sono aumentate del +4,4 per cento e le importazioni del +2,3 per cento.

Istat – Inflazione – Secondo i dati dei prezzi al consumo del mese di febbraio l'inflazione acquisita per il 2020, cioè la variazione media dell'anno ipotizzando che rimanga al medesimo livello dell'ultimo dato mensile disponibile, è pari globalmente al -0,1%. La componente di fondo, cioè al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è pari al +0,7%.

Prezzo gasolio auto al 23 marzo 2020 (fonte Ministero Sviluppo Economico)

euro/litro

Prezzo al netto delle imposte	Accisa	Iva	Prezzo al consumo	Variazione da settimana prec.	Variazione da inizio anno
0,504	0,617	0,257	1,368	- 0,021	- 0,121

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [64/2020](#) e [74/2019](#)
Lc-G-Gr/lc-g-gr
Allegati tre

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 77 del 23.3.2020

DECRETO 10 marzo 2020

Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dall'esercizio dell'attività di autotrasportatore»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2006, recante «Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e dei soggetti erogatori dei corsi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale», ed, in particolare, l'art. 1, lettera d), che sospende fino al 15 marzo 2020 i corsi professionali;

Tenuto conto che il mancato svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2006, nonché dei corsi di formazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, impedisce ai conducenti delle imprese di autotrasporto di svolgere l'attività professionale, con conseguenti difficoltà ad assicurare i servizi di trasporto di persone o di merci;

Tenuto conto che, al fine di assicurare i servizi di trasporto di persone e di merci, è necessario prevedere una proroga delle qualificazioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, scadute a partire dal 23 febbraio 2020, data in cui sono state adottate le prime misure di sospensione dei corsi professionali, poi estese all'intero territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1**Proroga della validità della carta di qualificazione del conducente**

1. Le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.

Art. 2
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2020

Il Ministro: De Micheli

DECRETO 11 marzo 2020

Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modifiche, ed, in particolare, l'art. 119 concernente i requisiti di idoneità psicofisica per il conseguimento e il rinnovo di validità della patente di guida;

Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, in particolare l'art. 59 concernente il permesso provvisorio di guida da rilasciare, per una sola volta, a conducenti che hanno fissato la visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica presso una commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada oltre i termini di validità della patente da rinnovare;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, riguardante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» che estende le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

Tenuto conto che un rilevante numero di sanitari, soprattutto quelli afferenti a strutture pubbliche e che concorrono a formare le commissioni mediche locali, sono impegnati nelle attività di assistenza alle persone colpite da COVID-19 e, di conseguenza, non possono partecipare alle sedute delle commissioni stesse già fissate successivamente al 23 febbraio 2020;

Considerato che il mancato accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica per l'impossibilità ad operare delle predette commissioni mediche locali impedisce, a molti conducenti, di condurre veicoli a motore, anche per le attività di rilevanza professionale e sociale;

Considerata la necessità di garantire, comunque, in una situazione di emergenza, la fruizione dei servizi indispensabili alla mobilità e valutato dunque, di prevedere, per un periodo di tempo limitato, la possibilità di prorogare il permesso provvisorio di guida, nei casi in cui la commissione medica locale non ha potuto svolgere gli accertamenti previsti dall'art. 119 del codice della strada;

Decreta:

Art. 1
Proroga del permesso provvisorio di guida

1. Fino al 30 giugno 2020, è prorogato, senza oneri per l'utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell'art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto.

Art. 2
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2020

Il Ministro: De Micheli

[ALLEGATO TRE: Provvedimento AGCM n. 28177/2020](#)